Il Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa

INTERPELLO PER L'ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITA' DI PROFESSORI UNIVERSITARI ORDINARI NELLE MATERIE DI DIRITTO PRIVATO O DIRITTO CIVILE E NELLE MATERIE DI DIRITTO PUBBLICO, DI DIRITTO COSTITUZIONALE, DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, DI DIRITTO TRIBUTARIO, DI SCIENZA DELLE FINANZE O DIRITTO FINANZIARIO, PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A 40 POSTI DI REFERENDARIO, DEL RUOLO DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI ***(d.P.C.M. 5/2/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 14 del 19/2/2021)***

VISTO l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui disciplina la composizione della commissione esaminatrice per le procedure di concorso a posti di Referendario di TAR, stabilendo che "La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche";

VISTO l'articolo 17, comma 1, d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2017, n. 132, secondo cui *"Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento"*;

VISTA la delibera del CPGA approvata dal plenum del 27 ottobre 2017 che fissa i criteri per la formazione dell'elenco;

RILEVATO che in data 19 febbraio 2021 è stato pubblicato in GURI il bando di concorso per 40 posti referendari di Tar;

RILEVATO che il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 26 febbraio 2021, ha deliberato l'indizione dell'interpello, il cui testo è di seguito riportato:

E' indetto interpello per l'acquisizione della disponibilità di professori universitari ordinari per la nomina della commissione del concorso a 40 posti di referendario di Tar.

A tal fine si specifica che la commissione di concorso a referendario di TAR è composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due professori universitari.

Il Consiglio, di norma designa non più di tre componenti del medesimo sesso.

Con gli stessi criteri sono designati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti titolari in caso di loro impedimento permanente o temporaneo.

La designazione dei due docenti universitari e dei relativi supplenti viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno quattro nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra i professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto tributario, di scienza delle finanze o di diritto finanziario, i quali siano a tempo pieno oppure svolgano o abbiano svolto nell'ultimo triennio solo occasionalmente la loro attività professionale forense presso la giurisdizione amministrativa.

Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso professori universitari che:

a) abbiano insegnato, negli ultimi cinque anni, nell'ambito di corsi non universitari di preparazione per l'ingresso nelle magistrature o all'avvocatura dello Stato, ovvero che abbiano ricoperto incarichi di direzione scientifica o di coordinamento didattico, comunque denominati, nelle Scuole non universitarie di preparazione ai concorsi d'ingresso nelle suddette carriere;

b) siano sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o misura di prevenzione personale o abbiano acquisito la qualità di imputato in un processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;

c) siano stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;

d) siano stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall'applicazione di una sanzione disciplinare.

Condizione per la nomina a componente è che i professori dichiarino la propria disponibilità per un impegno non inferiore a 3 giorni a settimana.

Non possono essere designati componenti della commissione di concorso componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Tutti i componenti titolari e supplenti designati attestano, con apposita dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui sopra e rendono la dichiarazione circa la disponibilità all'impegno minimo richiesto, indicando, se del caso, la disponibilità per un impegno maggiore.

Per i commissari residenti fuori Roma è previsto il rimborso delle spese di viaggio e alloggio secondo la normativa vigente.

E' previsto compenso secondo i criteri di cui al d.P.C.M. 23.3.1995.

La domanda di partecipazione all'interpello va presentata entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente interpello sul sito internet della giustizia amministrativa, e va indirizzata al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, con sede in Piazza del Monte di Pietà n. 33, 00186 Roma o mediante deposito diretto, o mediante fax al numero 06-68273249, o mediante e-mail spedita esclusivamente da una PEC di ufficio al seguente indirizzo PEC: cds-segreteriaconspres@ga-cert.it.

Nella domanda i candidati indicano la qualifica di professore universitario ordinario e la materia di insegnamento tra quelli indicate nel presente interpello e attestano, sotto la propria responsabilità:

a) di non avere insegnato, negli ultimi cinque anni, nell'ambito di corsi non universitari di preparazione per l'ingresso nelle magistrature o all'avvocatura dello Stato, ovvero di non aver ricoperto incarichi di direzione scientifica o di coordinamento didattico, comunque denominati, nelle Scuole non universitarie di preparazione ai concorsi d'ingresso nelle suddette carriere;

b) di non essere sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o misura di prevenzione personale e di non aver acquisito la qualità di imputato in un processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;

c) di non essere stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;

d) di non essere stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall'applicazione di una sanzione disciplinare;

e) di non essere componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Dichiarano, inoltre, di dare la propria disponibilità per un impegno non inferiore a tre giorni a settimana e dichiarano l'eventuale disponibilità per un impegno maggiore.